

Principi operativi sulle modalità di lavoro e sul coordinamento dell'alta vigilanza sulla Nuova ferrovia transalpina (NFTA)¹

emanati dalla

- Conferenza delle presidenze delle commissioni e delegazioni di vigilanza (CPV)² allargata alle
- Presidenze delle commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT),

dopo aver consultato

- le commissioni di vigilanza (le commissioni delle finanze CdF e le commissioni della gestione CdG)
- le commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT)
- la Delegazione di vigilanza della NFTA (DVN)
- la Delegazione delle finanze (DelFin)

il 6 dicembre 2004.

1. Scopo dei principi operativi

I principi enunciati disciplinano e concretizzano

- a. i compiti della Delegazione di vigilanza della NFTA (DVN)
- b. i diritti della DVN e il livello di confidenzialità del suo lavoro
- c. l'informazione al pubblico
- d. i rapporti nelle commissioni di vigilanza (commissioni delle finanze e della gestione), nelle commissioni dei trasporti e delle telecomunicazioni (CTT), nella Delegazione delle finanze (DelFin) e in Parlamento
- e. le competenze e le responsabilità *politiche* della DVN, delle commissioni di vigilanza, delle CTT e della DelFin
- f. il coordinamento tra la DVN, le commissioni di vigilanza, le CTT e la DelFin
- g. il rapporto tra l'alta vigilanza e la vigilanza del Consiglio federale sulla nuova ferrovia transalpina (NFTA)

2. I compiti della DVN

- 2.1 La DVN assume l'alta vigilanza della realizzazione della NFTA conformemente all'articolo 20 capoversi da 3 a 5 della legge sul transito alpino³.

Segnatamente verifica la conformità delle prestazioni ordinate dal Consiglio federale, il rispetto dei costi, delle scadenze, dei crediti e delle condizioni quadro giuridiche e organizzative. Tra l'altro controlla che il progetto e la sorveglianza siano organizzati in modo adeguato e che gli organi competenti (Consiglio federale, DATEC e UFT) assumano in maniera efficace le rispettive funzioni di vigilanza e di gestione.

¹ Sostituisce le "Linee direttive della Delegazione di vigilanza della NFTA (DVN)" del 2 giugno 1999.

² L'art. 54 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10) è stato abrogato dalla modifica del 3 ottobre 2008, in vigore dal 2 marzo 2009. Le modifiche future saranno quindi emanate, sulla base dell'art. 49 LParl, dalle presidenze (presidenti e vicepresidenti) delle Commissioni di vigilanza, dalla presidenza della Delegazione delle finanze e dalle presidenze delle CTT.

³ Legge federale del 4 ottobre 1991 concernente la costruzione di una ferrovia transalpina (Legge sul transito alpino; RS 742.104)

2.2 Non rientra nei compiti della DVN

- a. l'alta vigilanza sul *funzionamento* della NFTA,
- b. l'alta vigilanza sugli altri progetti FTP (Ferrovia 2000, rete ad alta velocità e provvedimenti contro l'inquinamento acustico)
- c. la valutazione della redditività *aziendale* della NFTA
- d. la valutazione del *finanziamento* degli ammortamenti e dei costi supplementari di manutenzione e d'esercizio
- e. la valutazione dei tassi d'interesse e della rimborsabilità del debito contratto sul mercato finanziario.

Tuttavia, quando questi elementi incidono sulla valutazione di decisioni e di sviluppi nella costruzione della NFTA, la DVN ne tiene conto nelle proprie considerazioni.

2.3 Nel quadro del proprio mandato, la DVN segue i criteri dell'alta vigilanza applicabili anche alle commissioni ed alle delegazioni di vigilanza ai sensi dell'articolo 26 della legge sul Parlamento⁴.

2.4 Nell'esercizio delle proprie funzioni, la DVN si concentra soprattutto:

- a. sul riconoscimento precoce di problemi di importanza strategica per l'esecuzione del progetto,
- b. sulla propria autonomia nell'affrontare argomenti significativi, in particolare se sono controversi,
- c. sulle possibili conseguenze di avvenimenti eccezionali.

3. Diritti della DVN e discrezione nelle sue attività

3.1 Nel quadro della legge sul transito alpino, alla DVN spettano i diritti ed i doveri di cui agli articoli 51, 154 e 155 della legge sul Parlamento.

La DVN deve aver accesso a tutte le informazioni che riguardano la NFTA⁵.

3.2 La DVN può costituire comitati.

3.3 La DVN dispone segnatamente dei mezzi seguenti per esercitare l'alta vigilanza:

- a. i rapporti semestrali sullo stato dei lavori della NFTA elaborati dall'Ufficio federale dei trasporti (UFT)⁶.

Ogni anno, prima della fine di marzo e di settembre, l'UFT consegna alla DVN i rapporti sullo stato dei lavori della NFTA per consultazione.

- b. tutte le dichiarazioni su avvenimenti⁷, cioè i rapporti dei costruttori e dei gestori presentati all'UFT in merito ad avvenimenti inaspettati ed eccezionali⁸.

L'UFT consegna regolarmente ed immediatamente le dichiarazioni su avvenimenti⁹ alla segreteria della DVN che le trasmette subito al presidente o alla presidente della DVN che, a sua volta, decide l'ulteriore procedura da applicare¹⁰.

⁴ Legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10)

⁵ Ai sensi dell'art. 154 cpv. 1 LParl

⁶ Nuova base legale: cfr. art. 4 del decreto federale del 16 settembre 2008 concernente l'adeguamento del credito complessivo per la NFTA (Decreto sul finanziamento del transito alpino; FF 2008 7481)

⁷ Nuova denominazione: rapporti sugli eventi.

⁸ Conformemente alla direttiva del DATEC concernente il controlling della NFTA, versione 4.20, e al decreto della DVN del 22 aprile 2004

⁹ Nuova denominazione: rapporti sugli eventi.

¹⁰ Conformemente alla direttiva del DATEC concernente il controlling della NFTA, versione 4.20, e al decreto della DVN del 22 aprile 2004; dall'inizio del 2005 i rapporti sugli eventi sono trasmessi immediatamente a tutti i membri della DVN.

- c. tutte le decisioni del Consiglio federale che hanno un nesso con la NFTA, ivi compresi i corapporti.

Le decisioni del Consiglio federale sono comunicate alla DVN regolarmente perché ne prenda atto¹¹.

- d. tutti i documenti sui quali il Consiglio federale si è basato per prendere una decisione¹².
- e. tutti i rapporti del Controllo federale delle finanze (CDF) sulle revisioni connesse con la NFTA, ivi compresi i documenti relativi a tali revisioni, il parere dei servizi controllati ed i riassunti dei dossier¹³.

La DVN riceve regolarmente i rapporti della CDF.

- f. l'audizione di rappresentanti dei Cantoni e degli ambienti interessati,
- g. l'audizione di persone quali testimoni¹⁴,
- h. la consultazione di esperti esterni,
- i. le visite sul luogo.

3.4 Le consultazioni sono riservate. Si applicano le disposizioni sulla confidenzialità valide per le Commissioni.¹⁵

3.5 La DVN disciplina la distribuzione dei propri protocolli ai sensi dell'articolo 6 capoverso 5 dell'ordinanza sull'amministrazione parlamentare.¹⁶

4. Informazioni al pubblico

- 4.1 La DVN informa il pubblico in maniera regolare e tempestiva sulle proprie attività.
- 4.2 La pubblicazione del rapporto di attività è compito della DVN.
- 4.3 La persona di contatto con il pubblico è il presidente o la presidente o il vicepresidente o la presidente della DVN.

5. Rapporti in seno alle commissioni di vigilanza, alle CTT, alla DelFin ed al Parlamento

5.1 I rapporti della DVN alle commissioni di vigilanza, alle CTT, alla DelFin ed al Parlamento hanno lo scopo di attirare l'attenzione gradualmente e per tempo su sviluppi rischiosi nella costruzione della NFTA.

5.2 Lo strumento principale di cui dispone la DVN è il rapporto annuo d'attività. Il dibattito e l'approvazione del rapporto d'attività della DVN nell'esercizio precedente ed il trattamento del rapporto dell'UFT sullo stato dei lavori della NFTA sulla situazione del progetto alla fine dell'anno hanno luogo simultaneamente.

Ogni anno all'inizio di maggio il rapporto di attività della DVN è trasmesso alle commissioni di vigilanza, alle CTT ed alla DelFin perché ne prendano atto.

Se la DVN ritiene necessario l'intervento delle commissioni di vigilanza, delle CTT o della DelFin nel corrispondente settore di competenza, formula proposte e raccomandazioni chiare in merito, se necessario subito, ma al più tardi nel rapporto di attività.

¹¹ Ai sensi dell'art. 20 cpv. 3 della legge sul transito alpino in combinato disposto con l'art. 154 cpv. 3 LParl

¹² Ai sensi dell'art. 154 cpv. 2 lett. a LParl

¹³ Art. 20 cpv. 3 della legge sul transito alpino in combinato disposto con l'art. 51 cpv. 3 LParl e l'art. 14 cpv. 1 e 2 della legge federale sul controllo federale delle finanze (LCF; RS **614.0**)

¹⁴ Ai sensi dell'art. 154 cpv. 2 lett. b LParl

¹⁵ Ai sensi dell'art. 47 LParl e dell'art. 20 cpv. 4 del Regolamento del Consiglio nazionale del 3 ottobre 2003 (RCN; RS **171.13**) e dell'art. 15 cpv. 4 del Regolamento del Consiglio degli Stati del 20 giugno 2003 (RCS; RS **171.14**)

¹⁶ Art. 6 cpv. 5 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003 relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl; RS **171.115**)

5.3 La DF riceve il rapporto sullo stato dei lavori della NFTA da parte dell'UFT per informazione¹⁷. Il rapporto sullo stato dei lavori della NFTA è discusso solo dalla DVN.

La DVN assicura che le commissioni di vigilanza, le CTT e la DelFin ricevano ogni semestre il *Management Summary*¹⁸ sul rapporto sullo stato dei lavori della NFTA per informazione.

5.4 Per garantire un grado di informazione identico in seno alle commissioni di vigilanza, alle CTT e alla DelFin, la DVN invia per informazione ad ogni organo una copia delle proprie *comunicazioni* al Consiglio federale ed al capo del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e copie dei propri *rapporti scritti* indirizzati ad uno di questi organi.

5.5 I *rappresentanti delle commissioni di vigilanza*, delle CTT o della DelFin nella DVN informano gli organi che li hanno delegati come segue

- informano le CTT almeno ogni volta che prendono atto del rapporto di attività della DVN al momento della presentazione dei rapporti sullo stato dei lavori della NFTA in base ai *Management Summary*¹⁹ e in caso di avvenimenti speciali,
- informano direttamente e regolarmente le commissioni di vigilanza e la DelFin dei risultati dell'ultima riunione della DVN inserendo questa voce nell'elenco degli argomenti da trattare.

5.6 Nella misura del possibile, uno dei quattro delegati di una delle due commissioni delle finanze occupa un posto nella DVN quale membro delle commissioni delle finanze e della DelFin. In questo modo è possibile garantire alla DelFin l'identico livello informativo delle altre commissioni di vigilanza e delle CTT.

5.7 In casi straordinari la DVN informa senza indugio i presidenti o le presidenti delle commissioni di vigilanza, delle CTT e della DelFin.

5.8 La DVN riceve regolarmente informazioni sui mandati e sulle raccomandazioni alla DVN dai propri rappresentanti presenti nelle commissioni di vigilanza, nelle CTT e nella DelFin.

5.9 Il rapporto al Parlamento è compito delle commissioni di sorveglianza.

Il rapporto di attività della DVN viene dibattuto in ambedue le Camere, un anno dalle CdG e l'altro dalle CdF.

6. Suddivisione delle competenze e delle responsabilità politiche tra la DVN, le commissioni di vigilanza, le CTT e la DelFin

6.1 La DVN esercita l'alta vigilanza sulla realizzazione della NFTA senza limitare le competenze delle commissioni di vigilanza, delle CTT e della DelFin.

6.2 Trattare argomenti connessi con la NFTA, come ad esempio

- il rapporto di gestione del Consiglio federale,
- il preventivo, i crediti supplementari ed il conto del Fondo per il progetto ferroviario (fondo FTP)
- l'approvazione di crediti urgenti del fondo FTP secondo l'articolo 34 della legge sulle finanze della Confederazione (LFC)²⁰
- i progetti legislativi

spetta alle commissioni di vigilanza competenti, alla DelFin o alle CTT che invitano la DVN ad esprimere un parere in merito.

¹⁷ Nuova base legale: cfr. l'art. 3 del decreto sul finanziamento del transito alpino (FF 2008 7481).

¹⁸ Nuova denominazione: riepiloghi di gestione.

¹⁹ Nuova denominazione: riepiloghi di gestione.

²⁰ Nuova base legale: legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (LFC; RS 611.0)

- 6.3 Quando le commissioni di vigilanza o la DelFin, nell'esercizio delle proprie funzioni parlamentari, affrontano questioni riguardanti il settore dell'alta vigilanza sulla realizzazione della NFTA che hanno bisogno di essere esaminate in maniera più approfondita, incaricano la DVN degli ulteriori chiarimenti.
- 6.4 Quando le CTT, nell'esercizio delle proprie funzioni parlamentari, affrontano questioni riguardanti il settore dell'alta vigilanza sulla realizzazione della NFTA che hanno bisogno di essere esaminate in maniera più approfondita, incaricano se possibile la DVN degli ulteriori chiarimenti oppure, in stretta collaborazione con la DVN, si rivolgono direttamente al Consiglio federale.
- 6.5 Nel quadro dei propri rapporti, la DVN informa le commissioni di vigilanza, le CTT e la DelFin sulle proprie riflessioni:
- a. se la DVN non constata la necessità di intervenire, assume la responsabilità *politica* di questa constatazione,
 - b. se la DVN constata la necessità di intervenire, ne informa le commissioni competenti o la DelFin e formula raccomandazioni concrete. Approfondire le questioni e realizzare le raccomandazioni formulate spetta alle commissioni competenti o alla DelFin che ne assumono la responsabilità *politica*.

7. Coordinamento tra la DVN, le commissioni di vigilanza, le CTT e la DelFin

- 7.1 La DVN coordina le proprie attività con le commissioni di vigilanza, le CTT e la DelFin nonché con altre commissioni interessate.
- 7.2 Il presidente o la presidente della DVN assume il coordinamento tra i colleghi presidenti o le presidenti delle commissioni di sorveglianza, delle CTT e della DelFin in seno alla Conferenza delle presidenze delle commissioni e delegazioni di vigilanza (CPV), allargata alle presidenze delle CTT²¹.
- 7.3 Il segretario della DVN assume il coordinamento tra i colleghi segretari
- a. delle riunioni regolari di coordinamento tra i segretari delle commissioni e delle delegazioni di vigilanza.
 - b. in contatto diretto con le segreterie delle commissioni di vigilanza, delle CTT e della DelFin nonché di altre commissioni interessate.

8. Rapporto tra l'alta vigilanza e la vigilanza del Consiglio federale sulla NFTA

- 8.1 Nell'ambito della propria alta vigilanza, la DVN valuta se il Consiglio federale adempie la propria funzione di sorveglianza nel settore della NFTA. L'alta vigilanza della DVN è selettiva e tematica mentre quella del Consiglio federale è generale, assoluta ed esauritiva.
- 8.2 La DVN non ha poteri decisionali o il diritto di emanare direttive. Può indirizzare obiezioni e raccomandazioni direttamente al Consiglio federale oppure farle approvare da una delle commissioni di vigilanza, da una delle CTT o dalla DelFin.
- 8.3 Con tali obiezioni e raccomandazioni la DVN non assume responsabilità per decisioni e per la diretta sorveglianza del Consiglio federale sull'amministrazione e su terzi. La sorveglianza diretta ed il potere di emanare direttive restano competenza esclusiva del Consiglio federale.

²¹ L'art. 54 della legge federale del 13 dicembre 2002 sull'Assemblea federale (Legge sul Parlamento, LParl; RS 171.10) è stato abrogato dalla modifica del 3 ottobre 2008, entrata in vigore dal 2 marzo 2009. Le modifiche future saranno quindi emanate, sulla base dell'art. 49 LParl, dalle presidenze (presidenti e vicepresidenti) delle Commissioni di vigilanza, dalla presidenza della Delegazione delle finanze e dalle presidenze delle CTT.